



# COMUNE DI TEGLIO VENETO

*Città Metropolitana di Venezia*

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 31-01-2017

**Oggetto:** IMU - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>TAMAI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>MARTIN IVANO</b>	<b>A</b>
<b>GEREMIA MARA</b>	<b>P</b>	<b>TRAVERSO SUSAN</b>	<b>A</b>
<b>ZANON ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>SPIVACH STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>VERSOLATO MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>MARIN ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>NICODEMO VALENTINA</b>	<b>P</b>	<b>FALCOMER Sonia</b>	<b>P</b>
<b>GEREMIA ALESSIO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

L'Assessore Esterno:

AMBROSIO Paola	P
----------------	---

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal segretario comunale dott. ANDROSONI Alessandro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

NICODEMO VALENTINA

GEREMIA ALESSIO

MARIN ANDREA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito con decorrenza 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 31.05.2016, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica – IMU – a seguito delle novità introdotte dalla legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016);
- il presupposto dell'imposta IMU è, analogamente all'ICI, il possesso degli immobili di cui all'art.2 del D.Lgs.504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9,
- che l'art.13 l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- che la disciplina originaria dell'IMU ha subito numerose e notevoli modifiche per effetto di vari provvedimenti tra i quali il D.L.102/2013 convertito in legge 124/2013;

CHE, dopo la legge di stabilità 2014 l'IMU **non è dovuta in relazione** alle seguenti ipotesi:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non locato (a qualsiasi titolo) dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (l'esenzione opera dal 01.07.2013),
- fabbricati rurali ad uso strumentale,

INOLTRE:

- il Comune di Teglio Veneto con proprio Regolamento ha equiparato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

- l'art.13, comma 2 del D.L.201/2011, come modificato dal D.L.47/2014 convertito in Legge n.80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di IMU sono:

- Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a particolare condizione (art.1, comma 10) riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- A decorrere dal 2016 l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli:
  - o Posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  - o a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile;
  - o modifica del moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (135 anziché 75)
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnati, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d imbullonati);

PRESO atto che con la Legge di Stabilità 2017 (Legge 232 dell'11.12.2016) viene confermato anche per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2016, esecutiva a sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE:

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, di confermare le aliquote già in vigore per l'anno 2016;

RITENUTO, inoltre, **di confermare in € 200,00=** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dell'area competente;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 25.01.2017\_;

DATO atto che con le misure di tassazione sotto riportate si prevede un gettito complessivo d'imposta di € 270.000,00= (in base a quanto riscosso nel 2016) al netto dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Uditi gli interventi:

**Cons. Versolato**: informa che le tariffe riportate in bilancio sono le stesse dell'anno prima, visto che è stato intendimento dell'Amministrazione di non cambiare niente.

**Cons. Spivach**: chiede se è confermato l'importo in entrata riportato nel bilancio dello scorso anno.

**Cons. Versolato**: questa è la cifra che è stata comunicata dai competenti Uffici comunali.

**Cons. Spivach**: afferma che a lui risulta l'importo di € 253.000e rotti e non € 260.000.

**Cons. Versolato**: fermo restando che quella di prima era l'indicazione di massima, aggiunge che per ragioni prudenziali è meglio stare un po' cauti, anche perché nel momento in cui si dovessero verificare delle maggiori entrate, si provvederà con una apposita variazione di bilancio.

**Il Sindaco**: mette ai voti la proposta di deliberazione;

Esito del voto:

Presenti n. 9;

Votanti n. 9;

Favorevoli n. 5; Astenuti n. 1(Geremia Mara), contrari n. 3 (Spivach, Falcomer, Marin) espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

- 1) di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2017 come segue:

Tipologia Immobile	Aliquota	Detrazione
Abitazioni principali assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,6% (sei per mille)	200,00
Fabbricati diversi da abitazione principale: abitazioni locatate, quelle tenute a disposizione, le pertinenze eccedenti il numero massimo stabilito dalla legge, i fabbricati di categoria D, i negozi e gli uffici.	1,06% (dieci virgola sei per mille)	==
Immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli-figli/genitori) che la utilizzano come abitazione principale limitatamente ad una sola unità immobiliare. <b>Per coloro in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 10 Legge 208/2015, la base imponibile è ridotta del 50%.</b>	0,6% (sei per mille)	==
Aree fabbricabili	1,06% (dieci virgola sei per mille)	==
Terreni agricoli	1,00% (dieci per mille)	==

- 2) di dare atto che l'aliquota dell'1,06% fissata per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione dei D5) è devoluta allo Stato per la quota dello 0,76% ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 mentre la differenza dello 0,3 % rimane di competenza comunale;
- 3) di dare atto che sono state assimilate all'abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata (art.8 Regolamento Comunale IMU),
  - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Legge 80/2014);
- 4) di dare atto che con le suddette aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Teglio Veneto per l'anno 2017 ammonta complessivamente ad € 270.000,00=;
- 5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Delibera di Consiglio n.5 del 31-01-2017 Comune di Teglio Veneto

- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 7) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Successivamente il Sindaco mette ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento;

Esito del voto:

Presenti n. 9;

Votanti n. 9;

Con voti favorevoli n. 5; Astenuti n. 1(Geremia Mara), contrari n. 3 (Spivach, Falcomer, Marin) espressi per alzata di mano il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile a sensi dell'art.134, 4<sup>a</sup> comma del D.Lvo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco  
F.to TAMAI ANDREA

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ANDROSONI Alessandro

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**N. 98 Reg.Pubb.**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi 02.03.2017 la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma, del D.Lgs n.267/2000.

La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il 12.03.2017, ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.lgs n.267/2000.

Lì 02.03.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Teglio Veneto 02.03.2017

Il Funzionario Incaricato  
F.to Lucia Rossi Querin